



COMUNE DI MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

Prot. n. 4550

Monteroduni li 28.7.2017

ORDINANZA SINDACALE N. 23/2017

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità in occasione di eventi.

IL SINDACO

CONSIDERATO

- che con nota n° 555/OP /0001991/2017/1 il Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico in riferimento ai recenti fatti di Torino ha posto in evidenza la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e quelli di security quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- che la vendita per asporto delle bevande alcoliche e non alcoliche avviene per lo più nelle ore serali e notturne e che tali bevande vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie, le piazze contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande alcoliche e non alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano soprattutto in occasione di manifestazioni nelle quali è previsto un considerevole afflusso di persone;
- che i fenomeni sopra descritti sono riconducibili ad una consolidata diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche e non alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero elevato di esercizi attivi nelle zone più frequentate;
- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza e di pericolo per l'incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di adottare con celerità una misura idonea a prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, limitatamente alle aree e giornate interessate da manifestazioni ed eventi;

VISTI

- l'art. 50, comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la legge 18 aprile 2017, n. 48 che dispone che "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."
- il disposto dell'art. 12, comma I del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48: *"4. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione delle attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, limitatamente alle aree e giornate interessate dagli eventi che si svolgono sul territorio comunale, a decorrere dalle ore 17,00 e fino alle ore 2,00:

- Il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in forma ambulante e per i distributori automatici, per gli esercenti dei pubblici esercizi, per gli esercenti degli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e

somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, salvo che il consumo nei sopracitati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;

- di disporre per lo stesso periodo innanzi indicato e negli stessi stili il divieto di portare a seguito, a piedi o a bordo di veicoli, da parte di chiunque, bibite in bottiglie di vetro o lattina acquistate presso esercizi posti al di fuori dell'area interessata agli eventi.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento;

DISPONE

- che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze dell'Ordine e dai Corpi di Polizia che procederanno in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48; "1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinate emanate, nella stessa maniera, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente Decreto, non può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 100 (del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.)";
- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio del Comune;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, nonché agli uffici comunali competenti per gli adempimenti consequenziali all'osservanza del contenuto;
- di dare massima diffusione della presente ordinanza attraverso gli organi di informazione al pubblico.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i. oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
RUSSO Custode